



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO
DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI,
CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA**

*Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 57 del 21/12/2021
Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 06 del 22/03/2022
Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 61 del 21/12/2024
Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 15/11/2025*

SOMMARIO

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 57 DEL 21/12/2021	1
MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 06 DEL 22/03/2022	1
MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 61 DEL 21/12/2024	1
MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. ____ DEL _____	1
SOMMARIO	2
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 <i>Oggetto e finalità</i>	5
Art. 2 <i>Competenze</i>	5
Art. 3 <i>Definizioni</i>	5
Art. 4 <i>Responsabilità</i>	10
Art. 5 <i>Servizi gratuiti e a pagamento</i>	10
Art. 6 <i>Atti a disposizione del pubblico</i>	12
CAPO II - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO	13
Art. 7 <i>Dichiarazione di morte</i>	13
Art. 8 <i>Denuncia della causa di morte</i>	13
Art. 9 <i>Accertamenti necroscopici</i>	14
Art. 10 <i>Referto all'autorità giudiziaria</i>	14
Art. 11 <i>Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane</i>	14
Art. 12 <i>Termini di osservazione</i>	15
Art. 13 <i>Modalità di osservazione</i>	15
Art. 14 <i>Depositi di osservazione</i>	15
Art. 15 <i>Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso al seppellimento</i>	16
Art. 16 <i>Facoltà di disporre del defunto e dei funerali</i>	16
CAPO III - FERETRI	16
Art. 17 <i>Deposizione del defunto nella cassa funebre</i>	16
Art. 18 <i>Verifica e chiusura feretri</i>	17
Art. 19 <i>Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti</i>	17
Art. 20 <i>Fornitura gratuita di feretri</i>	19
Art. 21 <i>Piastrina di riconoscimento</i>	19
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI	19
Art. 22 <i>Modalità di trasporto funebre, percorso e orario dei funerali</i>	19
Art. 23 <i>Esercizio del servizio di trasporti funebri</i>	20
Art. 24 <i>Norme generali per i trasporti</i>	21
Art. 25 <i>Trasferimento di salme</i>	21
Art. 26 <i>Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività</i>	22
Art. 27 <i>Trasporto per seppellimento o cremazione</i>	22
Art. 28 <i>Trasporto in luogo diverso dal cimitero</i>	23
Art. 29 <i>Trasporto all'estero o dall'estero e passaporto mortuario</i>	23
Art. 30 <i>Trasporto di ceneri e resti</i>	23
Art. 31 <i>Assistenza religiosa, riti religiosi, riti funebri e funerali civili</i>	24
Art. 32 <i>Rimessa e sosta delle auto funebri</i>	24
Art. 33 <i>Vigilanza sui trasporti</i>	25
TITOLO II – CIMITERI	26
CAPO I – POLIZIA DEI CIMITERI	26
Art. 34 <i>Elenco cimiteri</i>	26

Art. 35	<i>Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali</i>	26
Art. 36	<i>Reparti speciali nel cimitero</i>	27
Art. 37	<i>Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti caduti di guerra</i>	27
Art. 38	<i>Giardino delle Rimembranze</i>	27
Art. 39	<i>Rifiuti</i>	28
Art. 40	<i>Disposizioni generali di vigilanza</i>	30
Art. 41	<i>Obblighi e divieti dei dipendenti comunali</i>	30
CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE		32
Art. 42	<i>Disposizioni generali</i>	32
Art. 43	<i>Orario dei cimiteri</i>	32
Art. 44	<i>Disciplina dell'ingresso</i>	32
Art. 45	<i>Divieti speciali</i>	32
Art. 46	<i>Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi di inumazione</i>	33
Art. 47	<i>Lapidi dei loculi ed ornamenti nelle sepolture individuali</i>	34
Art. 48	<i>Cura delle tombe</i>	35
Art. 49	<i>Divieto asportazione oggetti e danneggiamenti</i>	35
Art. 50	<i>Furti</i>	36
Art. 51	<i>Piano regolatore cimiteriale</i>	36
CAPO III - INUMAZIONI E TUMULAZIONI		36
Art. 52	<i>Inumazione</i>	36
Art. 53	<i>Cippo</i>	37
Art. 54	<i>Tumulazione di feretri, resti ossei e urne cinerarie</i>	38
Art. 55	<i>Deposito provvisorio</i>	38
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI		39
Art. 56	<i>Esumazioni ordinarie</i>	39
Art. 57	<i>Esumazioni straordinarie</i>	40
Art. 58	<i>Estumulazioni ordinarie</i>	40
Art. 59	<i>Estumulazioni straordinarie</i>	41
Art. 60	<i>Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie</i>	42
Art. 61	<i>Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento</i>	42
Art. 62	<i>Gestione delle operazioni</i>	43
Art. 63	<i>Raccolta dei resti ossei</i>	43
Art. 64	<i>Oggetti da recuperare</i>	44
Art. 65	<i>Disponibilità dei materiali</i>	44
CAPO V - CREMAZIONE		45
Art. 66	<i>Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione</i>	45
Art. 67	<i>Tumulazione di urne cinerarie</i>	45
Art. 68	<i>Affidamento delle ceneri</i>	46
Art. 69	<i>Dispersione delle ceneri</i>	47
TITOLO III – CONCESSIONI		48
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE		48
Art. 70	<i>Tipologia delle sepolture in concessione</i>	48
Art. 71	<i>Provvedimento concessorio - Contratto di concessione</i>	48
Art. 72	<i>Durata delle concessioni</i>	49
Art. 73	<i>Onerosità della concessione – Pagamento</i>	49
Art. 74	<i>Variazioni anagrafiche della concessione</i>	50
Art. 75	<i>Mancata richiesta di rinnovo – estinzione delle concessioni</i>	50
Art. 76	<i>Successione nella concessione</i>	50
Art. 77	<i>Tombe di famiglia</i>	51
CAPO II CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE		52

Art. 78	<i>Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture</i>	52
Art. 79	<i>Assegnazione dei loculi, ossari e nicchie cinerarie</i>	52
Art. 80	<i>Concessione di loculo "in assegno"</i>	53
Art. 81	<i>Traslazione di feretro o di resti ossei o di ceneri in altra sepoltura</i>	54
TITOLO IV TOMBE DI FAMIGLIA		55
CAPO I CONCESSIONI IN TOMBE DI FAMIGLIA.....		55
Art. 82	<i>Costruzione dell'opera – Termini</i>	55
Art. 83	<i>Manutenzione delle tombe di famiglia</i>	55
Art. 84	<i>Diritto al sepolcro</i>	56
Art. 85	<i>Opposizione al diritto di sepolcro</i>	57
CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCIA, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE.....		57
Art. 86	<i>Divisione</i>	57
Art. 87	<i>Subentri</i>	58
Art. 88	<i>Rinuncia a concessione di tombe di famiglia</i>	58
Art. 89	<i>Revoca</i>	59
Art. 90	<i>Decadenza</i>	59
Art. 91	<i>Provvedimenti conseguenti la decadenza</i>	60
Art. 92	<i>Estinzione</i>	60
CAPO III LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI		61
Art. 93	<i>Accesso ai cimiteri</i>	61
Art. 94	<i>Titoli abilitativi alla costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri</i>	61
Art. 95	<i>Responsabilità - Deposito cauzionale</i>	62
Art. 96	<i>Recinzione aree - Materiali di scavo</i>	63
Art. 97	<i>Introduzione e deposito di materiali</i>	63
Art. 98	<i>Orario di lavoro</i>	63
Art. 99	<i>Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti</i>	63
Art. 100	<i>Vigilanza</i>	64
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI		64
CAPO I – REGISTRAZIONE DELLE SEPOLTURE		64
Art. 101	<i>Mappa</i>	64
Art. 102	<i>Annotazioni in mappa</i>	64
Art. 103	<i>Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali</i>	65
Art. 104	<i>Schedario dei defunti</i>	65
Art. 105	<i>Scadenzario delle concessioni</i>	66
Art. 106	<i>Responsabile del Servizio</i>	66
CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE.....		66
Art. 107	<i>Imprese funebri</i>	66
Art. 108	<i>Divieti</i>	67
CAPO III - NORME TRANSITORIE		68
Art. 109	<i>Cautele</i>	68
Art. 110	<i>Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio</i>	68
Art. 111	<i>Tariffe</i>	68
Art. 112	<i>Sanzioni</i>	68
Art. 113	<i>Norme Transitorie</i>	69
Art. 114	<i>Norma di rinvio</i>	69
Art. 115	<i>Efficacia delle disposizioni del regolamento</i>	70

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in osservanza delle leggi in materia cimiteriale e sanitaria, disciplina le attività e i servizi, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

2. I servizi di cui al comma 1 sono svolti nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con particolare tutela degli interessi degli utenti, al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica.

Art. 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria, ivi compresi i servizi di manutenzione, ordine e vigilanza dei cimiteri (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. Spettano al dirigente, ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione comunale verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

3. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112 e 113 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché per quanto di competenza sanitaria, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Tutela della Salute di seguito denominata A.T.S.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del Regolamento regionale n. 6/2004.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **addetto al trasporto funebre:** persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- b) **attività funebre:** servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - i. disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - ii. vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - iii. trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- c) **A.T.S.:** Agenzia di tutela della Salute
- c-bis) **ASST:** Azienda SocioSanitaria Territoriale
- d) **auto funebre:** mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- e) **avente diritto alla concessione:** persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- f) **autopsia:** accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- g) **bara o cassa:** cofano destinato a contenere un cadavere;
- h) **cadavere:** corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- i) **camera mortuaria o deposito mortuario:** luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, contenitori di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, urne cinerarie, in attesa di sepoltura o cremazione;
- j) **campi comuni:** luogo ove vengono inumati per mineralizzazione i resti mortali derivanti da estumulazioni;
- k) **cassetta resti ossei:** contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- l) **cassone di avvolgimento in zinco:** rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- m) **ceneri:** prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- n) **cinerario:** luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- o) **cimitero:** luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- p) **cofano per trasporto salma:** contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;

- q) **cofano di zinco:** rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- r) **colombario o loculo o tumulo o forno:** vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- s) **concessione cimiteriale:** atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- t) **contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi:** contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- u) **contenitore di resti ossei:** contenitore di ossa o resti mortali;
- v) **cremazione:** riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- w) **crematorio:** struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- x) **decadenza di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
- y) **deposito mortuario:** luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- z) **deposito di osservazione:** luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte.
- aa) **deposito temporaneo:** sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- bb) **dispersione:** versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- cc) **esiti di fenomeni cadaverici trasformativi:** trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione codificazione;
- dd) **estinzione di concessione cimiteriale:** cessazione della concessione alla naturale scadenza;

- ee) **estumulazione:** disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato, per ritumularlo in altra sepoltura, inumarlo, cremarlo, o tentarne la riduzione in resti ossei così da liberare lo spazio per un nuovo feretro. L'estumulazione si rende necessaria anche per risanare colombari o nicchie interessati da fenomeni percolativi;
- ff) **estumulazione ordinaria:** estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si debba procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- gg) **estumulazione straordinaria:** estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato, o per dar corso a trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'autorità giudiziaria;
- hh) **esumazione:** disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- ii) **esumazione ordinaria:** esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- jj) **esumazione straordinaria:** esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- kk) **feretro:** insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- ll) **forno crematorio o impianto di cremazione:** struttura di servizio al cimitero destinata a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- mm) **fossa:** buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- nn) **gestore di cimitero o crematorio:** soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- oo) **giardino delle rimembranze:** area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- pp) **impresa funebre o di onoranze o pompe funebri:** soggetto esercente l'attività funebre;
- qq) **inumazione:** sepoltura di feretro in una buca scavata nel terreno;
- rr) **medico curante:** medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- ss) **nicchia cineraria:** vano destinato alla conservazione di una o più urne cinerarie
- tt) **obitorio:** luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antighieniche;

- uu) **operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre:** persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- vv) **ossario:** vano destinato alla conservazione di contenitori di resti ossei e/o una o più urne cinerarie;
- ww) **ossario comune:** ossario destinato alla conservazione indistinta di resti ossei e/o una o più urne cinerarie;
- xx) **parti anatomiche riconoscibili:** gli arti inferiori, superiori o le parti di essi, di persona o di defunto a cui sono stati amputati;
- yy) **polo crematorio:** struttura di servizio al cimitero, ivi compreso l'impianto o forno di cremazione, destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- zz) **responsabile servizi cimiteriali:** il responsabile di servizio individuato nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nell'organigramma dell'Ente;
- aaa) **resti ossei o ossa:** prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- bbb) **revoca di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- ccc) **riscontro diagnostico:** accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- ddd) **sala del commiato:** luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- eee) **salma:** corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- fff) **sostanze biodegradanti:** prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- ggg) **spazi per il commiato:** luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- hhh) **tanatoprassi:** processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- iii) **tomba familiare:** sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e/o di urne cinerarie;
- jjj) **traslazione:** operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;

- kkk) **trasporto funebre**: trasferimento, previa autorizzazione, di salma, di cadavere, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di nati morti e prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, di ossa umane, di ceneri, dal luogo del decesso, dalla struttura sanitaria, dal luogo di sepoltura, all'obitorio, alla camera mortuaria, all'abitazione del defunto ubicata anche in altro comune, ai servizi per il commiato, al cimitero, al crematorio, compresa la sosta nei luoghi di culto per la funzione religiosa. Nella nozione di trasporto funebre sono compresi il prelievo del defunto dal luogo del decesso, il suo collocamento nella bara dopo l'avvenuto accertamento di morte, la chiusura, il trasferimento e la consegna del feretro al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, dell'obitorio o della cremazione;
- lll) **tumulazione**: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei e/o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- mmm) **urna cineraria**: contenitore di ceneri.

Art. 4 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al proprio servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente (vedi art. 410 del Codice Penale).

Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti e posti in carico del bilancio comunale i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Sono servizi gratuiti:
 - a) il servizio di osservazione delle salme;
 - b) il servizio obbligatorio di recupero salme e il relativo trasporto all'obitorio di persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico o aperto al pubblico o in abitazioni inadatte;
 - c) il servizio funebre (fornitura della cassa per inumazione, trasporto del feretro dal luogo del decesso al luogo di sepoltura e sepoltura a sistema di inumazione in campo comune), nei casi di persone decedute sul territorio comunale che versano in stato di indigenza o disinteresse da parte dei familiari;

- d) l'esame autoptico disposto dall'autorità giudiziaria, la sosta in camera mortuaria e il servizio di osservazione dei cadaveri, esclusivamente per persone defunte, residenti nel comune o decedute sul territorio di comunale;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune (giardino delle rimembranze), alla scadenza della concessione nel caso di disinteresse dei familiari;
- g) l'uso del deposito mortuario nei casi previsti dall'art. 9 comma 5 del Regolamento regionale n. 6/2004.
- h) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie promosse d'ufficio a seguito delle quali, in assenza di disposizioni degli aventi titolo circa la collocazione, i resti ossei vengono deposti in ossario comune e i resti mortali in campo di mineralizzazione e una volta decomposti, in ossario comune;
- i) la fornitura e il trasporto di feretri dei nati morti per i quali è stata resa dichiarazione di disinteresse da parte dei familiari;
- j) la fornitura e il trasporto di cassetine contenenti feti e parti anatomiche non provenienti da strutture sanitarie.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale annualmente.

4. La Giunta, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata.

5. Lo stato di indigenza o di bisogno del defunto o della famiglia del defunto è accertato dall'assistente sociale territorialmente competente, che ne ha la responsabilità civile e contabile sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

6. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla fornitura del servizio funebre a persone decedute sul territorio comunale, per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, il comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivale delle spese sostenute per la fornitura funebre nei confronti dei parenti e/o affini del defunto entro il secondo grado e tenuti all'obbligo degli alimenti ex articolo 433 del codice civile.

7. Per "familiari", ai fini dell'applicazione di tutte le disposizioni che fanno riferimento allo stato di disinteresse, si intendono il coniuge e i parenti più prossimi individuati secondo l'articolo 74 e seguenti del codice civile.

8. Tutti gli altri servizi, o le forniture erogate ed erogabili ivi compreso il rilascio di ogni tipo di concessione, sono da ritenersi servizi onerosi soggetti al pagamento delle tariffe vigenti, stabilite dall'amministrazione comunale.

Art. 6 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto su supporto cartaceo e/o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10/09/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Devono essere tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali e presso i cimiteri:

a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);

b) copia del presente regolamento;

c) l'elenco delle concessioni in scadenza destinate a estumulazione ordinaria nel corso dell'anno;

d) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241.

3. L'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali provvede ad affiggere presso i cimiteri, con almeno due mesi di anticipo, informazioni sulla data di inizio delle esumazioni o estumulazioni, affinché i parenti dei defunti possano comunicare all'ufficio medesimo la destinazione finale dei resti mortali dei loro congiunti. Entro la fine di ciascun anno, provvede inoltre, ad affiggere l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso del successivo anno e delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.

CAPO II - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

Art. 7 Dichiarazione di morte

- 1.** Per la dichiarazione o avviso di morte, per l'autorizzazione al seppellimento di cadavere, ovvero alla sua cremazione, si rimanda all'ordinamento di stato civile.
- 2.** La morte di persona avvenuta sul territorio del comune deve essere dichiarata entro ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale di stato civile che redige l'atto di morte.
- 3.** La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da persona delegata e in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona informata del decesso. Tale dovere si estende anche nel caso di nati morti.
- 4.** I decessi avvenuti in istituti ospedalieri, strutture sociosanitarie, socio assistenziali, residenziali o comunità sono notificati con apposito modulo, all'ufficio di stato civile nel termine di cui al comma 2, a cura del direttore o da delegato della rispettiva amministrazione.

Art. 8 Denuncia della causa di morte

- 1.** Il medico curante, o in caso di sua assenza, colui che ne assume le funzioni, deve fare non oltre le ventiquattro ore dal decesso, la denuncia al sindaco dell'evento ritenuto causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.
- 2.** Tale scheda, che deve essere successivamente trasmessa all'ASST, ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
- 3.** Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
- 4.** L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
- 5.** Nei certificati di morte di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve essere fatta menzione dei nuclidi somministrati, della loro quantità e della data di somministrazione, come previsto dall'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185.
- 6.** Se dalla denuncia di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il competente servizio dell'ASST dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

Art. 9 Accertamenti necroscopici

1. Per accertamento di morte si intende la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità e all'igiene pubblica.
2. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo da effettuarsi non oltre le ventiquattro ore dal decesso. Se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento di morte è effettuato entro le ore 8.00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre le quarantotto ore dal decesso.
3. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato necroscopico che viene inoltrato all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto di decesso, che a sua volta provvede al rilascio del permesso di seppellimento o del decreto di cremazione.
4. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente ASST.
5. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituto ospedaliero, struttura sociosanitaria, residenziale o socioassistenziale sono svolte dal direttore sanitario o altro medico suo delegato; al sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Art. 10 Referto all'autorità giudiziaria

1. Il sanitario che nelle visite per accertamenti necroscopici, come anche in esito a riscontro diagnostico o ad autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del codice penale e 334 del codice di procedura penale.
2. In tali casi spetta all'autorità giudiziaria il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti il sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda resa dal medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 11 Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il sindaco, che a sua volta ne deve dare tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria e all'ASST. Il medico necroscopo dell'ASST, deve provvedere all'esame di quanto rinvenuto, segnalando i risultati all'autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

Art. 12 Termini di osservazione

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto a riscontro diagnostico o ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 285/1990, dal decreto del Ministero della Sanità 22 giugno 1994 n. 582 e dal decreto del Ministero della Sanità 11 aprile 2008, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ed infine, quando ricorrano altre speciali ragioni a giudizio del medico necroscopo.
3. È invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte secondo quanto stabilito dal precedente comma.

Art. 13 Modalità di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita e con la presenza di sorveglianza o apparecchiature di segnalazione a distanza per la loro rilevazione.
2. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il competente servizio dell'ASST prescrive le speciali misure cautelative.

Art. 14 Depositi di osservazione

1. Il deposito mortuario, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento regionale n. 6/2004, può essere adibito a deposito di osservazione.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione è autorizzata dal Sindaco o dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. In conformità dell'art. 12 del D.P.R. 285/1990, il deposito di osservazione è destinato a ricevere le salmedì persone:
 - a) decedute in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) decedute in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via od in luogo pubblico
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento
 - d) salme trasportate su richiesta dei familiari, ai sensi degli artt. 39 e 40 del R.R. n. 6/2004.
4. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee non autorizzate.

5. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASST, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 15 Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso al seppellimento

1. Salvo il nulla osta al seppellimento disposto dall'autorità giudiziaria, la chiusura del feretro e il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione.

2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti e di resti ossei.

3. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 16 Facoltà di disporre del defunto e dei funerali

1. La volontà del defunto ha la prevalenza nel disporre del proprio cadavere ai fini della sepoltura e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa; in mancanza può disporre un qualsiasi familiare, che dichiara di agire in nome e per conto e col preventivo consenso degli altri aventi titolo.

2. Qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre defunto e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado.

3. In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato.

4. Nel caso sorga controversia, l'amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non venga raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria.

CAPO III - FERETRI

Art. 17 Deposizione del defunto nella cassa funebre

1. Nessun defunto può essere sepolto se non chiuso in una cassa funebre avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 19.

2. In ciascuna cassa non si può racchiudere che una sola persona defunta, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. la persona defunta deve essere collocato nella cassa funebre rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o avvolto in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dall'Autorità Sanitaria.

5. Se la persona defunta risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASST detterà le disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 18 Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente ASST, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del Regolamento regionale n. 6/2004.

2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

Art. 19 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al Regolamento regionale n. 6/2004. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.

2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

- i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 58, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per l'estero o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km., è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) per cremazione:

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

4. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, o suo delegato.

6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

9. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 20 Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. In questo ultimo caso provvederà al recupero, da coloro che ne siano tenuti per legge, delle somme anticipate.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente/Responsabile di servizio sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).

Art. 21 Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 22 Modalità di trasporto funebre, percorso e orario dei funerali

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadavere sono determinati con ordinanza del Sindaco o suo delegato.

2. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, avvalendosi del competente organo dell'ASST per gli aspetti igienico sanitari, a norma dell'art. 31 del R.R. n. 6/2004.

4. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato.

5. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

6. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali prenderà accordi con il comando di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

7. Il trasporto funebre dal luogo in cui si trova il defunto ovvero dal deposito di osservazione o dall'obitorio, se situato fuori dal territorio comunale, al luogo di sepoltura previa eventuale sosta al luogo di culto per la funzione religiosa, è autorizzato dal sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso, a seguito del rilascio del permesso di seppellimento o del decreto di cremazione di cui al precedente articolo 9.

8. Il trasporto è effettuato a mezzo di autofunebre rivestita internamente nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile ed è attrezzata in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.

9. Il comune determina i criteri per la fissazione degli orari per il trasporto funebre, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. I criteri per le soste presso luoghi di culto sono stabiliti sentiti i ministri di culto.

10. Il Responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali fissa l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso fatta salva la possibilità, in caso di pluralità di richieste o tenendo conto delle indicazioni dei familiari, di modificarne l'orario compatibilmente con le esigenze di servizio, dandone congruo preavviso al richiedente;

11. I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 23 Esercizio del servizio di trasporti funebri

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il Regolamento regionale n. 6/2004 (art. 31 e segg) e n.1/2007 e dalla legge regionale n. 22/2003 (art.8).

2. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

3. Il Comune previo procedura ad evidenza pubblica affida a operatore economico autorizzato i seguenti servizi:

- a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

4. Gli oneri per i servizi di cui al comma precedente, quantificati sulla base della convenzione, sono a carico del Comune.

Art. 24 Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al Regolamento regionale n. 6/2004. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale preposto ai servizi cimiteriali.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.

3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, la relativa autorizzazione deve restare in consegna al vettore.

Art. 25 Trasferimento di salme

1. Il trasporto cosiddetto "a cassa aperta" di salma, dal luogo del decesso a struttura sanitaria o deposito di osservazione o sala del commiato o abitazione del defunto ubicati anche in altro comune per l'espletamento della veglia funebre, deve eseguirsi entro la durata del periodo di osservazione, nell'arco delle ventiquattro ore dal decesso.

2. Alle medesime condizioni del precedente comma, nell'arco delle ventiquattro ore dal decesso, è consentito il trasporto del defunto, anche nel caso in cui sia già stato espletato l'accertamento di morte o effettuato l'espianto di organi.

3. La salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

4. Il trasporto di salma avviene a mezzo di idonea auto funebre, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno. Per tale trasporto il medico curante o comunque appartenente al servizio sanitario nazionale compila apposita attestazione su modello approvato dalla giunta regionale.

5. L'impresa funebre in qualità di incaricata di pubblico servizio deve dare, anche in via telematica, preventiva comunicazione del trasporto, unitamente alla dichiarazione di morte e all'attestazione medica, all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e quello del comune cui è destinata la salma, all'A.T.S. territorialmente competente, al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.

6. Il trasferimento di salma è eseguito in forma privata e senza corteo.

7. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio e simili, sono eseguiti con le modalità di cui al presente articolo.

Art. 26 Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASST prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le restrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASST dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 27 Trasporto per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 18, prodotto dall'incaricato al trasporto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso all'Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché agli Ufficiali di Stato Civile dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 19, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico provvedimento dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 28 Trasporto in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune per la sepoltura in cappella privata fuori dal cimitero purché contornata da un'area di rispetto, è autorizzato dal Dirigente o Responsabile di Servizio, con provvedimento a seguito di domanda degli interessati, ai sensi dell'art. 75 della legge regionale n. 33/2009.

Art. 29 Trasporto all'estero o dall'estero e passaporto mortuario

1. Il trasporto di defunto da o per l'estero è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso ovvero dal comune in cui è avvenuta la sepoltura, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.

2. Il trasporto di cadavere o di resti esumati ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 n.1379 o di stati non aderenti a tale convenzione.

3. Nel caso di trasporto da o per stati firmatari della convenzione di Berlino, è necessario il rilascio di passaporto mortuario a cura del sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso.

4. Per l'estradizione di cadavere dall'Italia verso paesi non aderenti alla convenzione di Berlino, è rilasciata autorizzazione al trasporto da parte del sindaco del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di nulla osta dell'autorità consolare dello stato in cui il feretro va estradato.

5. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da stati non aderenti alla convenzione di Berlino, il sindaco, a seguito di domanda da parte dell'autorità consolare italiana del luogo di partenza del feretro, rilascia il nulla osta, informando il prefetto della provincia di frontiera di transito del feretro.

6. Nel caso di trasporto all'estero di resti ossei o di ceneri, non opera la convenzione di Berlino e pertanto non verrà rilasciato il passaporto mortuario ma l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal sindaco, redatta in lingua italiana e in lingua francese e contenente le generalità del defunto, le date di morte, di cremazione, di estumulazione o di esumazione, e il luogo di destinazione.

7. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui all'articolo 36 del Regolamento regionale n. 6/2004, sono svolte dal personale sanitario dell'ASST competente del luogo in cui si trova il cadavere.

Art. 30 Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.

2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 67.

6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

7. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Regolamento regionale n. 6/2004.

Art. 31 Assistenza religiosa, riti religiosi, riti funebri e funerali civili

1. Presso il cimitero è assicurato il servizio di assistenza religiosa.

2. L'opera di assistenza è prestata dai ministri del culto durante il periodo di apertura al pubblico del cimitero e in particolare durante le operazioni di accompagnamento del feretro alla sepoltura.

3. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dal presente regolamento.

4. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

5. Il feretro può sostare in chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

6. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del cimitero.

7. All'interno dei cimiteri è assicurato uno spazio pubblico idoneo allo svolgimento dei funerali civili intendendosi con ciò, riti o funzioni, in presenza del feretro già sigillato; in tale spazio, non soggetto a particolari requisiti di natura igienico sanitaria, è consentita la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della sacralità del luogo. Detto spazio è individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale di cui all'Art. 68 LR 33/2009.

8. L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi è gratuito.

Art. 32 Rimessa e sosta delle auto funebri

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 33 Vigilanza sui trasporti

1. Il Comune, che si avvale dell'ASST relativamente agli aspetti igienico-sanitari, esegue la vigilanza mediante una procedura di controllo periodico dell'attività funebre svolta sul proprio territorio, con accertamenti in luoghi di partenza, di sosta e di arrivo dei trasporti funebri, in autorimesse funebri, dei carri funebri, al fine di verificare il rispetto delle normative vigenti.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 34 Elenco cimiteri

1. I cimiteri fanno parte del demanio comunale ai sensi dell'articolo 824 del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 del Regolamento regionale n. 6/2004, il Comune provvede al servizio di seppellimento presso i seguenti cimiteri comunali:
 - a) Provaglio capoluogo
 - b) Provezze
 - c) Fantecolo.

Art. 35 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri comunali su autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) le salme di persone nate nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) le salme di persone non residenti al momento del decesso ma che abbiano avuto residenza nel Comune;
 - d) le salme delle persone residenti in vita nel Comune, o nate in esso;
 - e) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 2° grado in linea retta sepolti nello stesso cimitero del Comune;
 - f) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone concessionarie di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;
 - h) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
 - i) i cadaveri del coniuge defunto e residente in altro Comune, ai fini del ricongiungimento *post mortem*
 - j) le salme delle persone defunte che abbiano parenti entro il 1° grado in linea retta residenti nel Comune di Provaglio d'Iseo;
 - k) i resti / le ceneri delle persone che abbiano parenti entro il 2° grado in linea retta o collaterale o affini entro il 1° grado in linea retta residenti nel Comune di Provaglio d'Iseo;

2. Nei reparti speciali sono ricevuti i cadaveri, i resti o le ceneri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 36, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/2000.

Art. 36 Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero del capoluogo potranno essere previsti reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell'ASST, nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 37 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti caduti di guerra

1. All'interno del Cimitero, per mezzo del Piano Cimiteriale, può essere individuata un'apposita zona riservata, detta "degli Uomini Illustri", ove il Responsabile del Servizio potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di cadaveri, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, in base alla valutazione rimessa a giudizio dell'Amministrazione Comunale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di cadaveri o resti di "cittadini benemeriti", in base alla valutazione rimessa al giudizio dell'Amministrazione Comunale.

3. Un'area riservata, costituita da cellette ossario, può essere destinata ai militari caduti di guerra. La gestione e l'utilizzo è riservata all'Amministrazione Comunale.

Art. 38 Giardino delle Rimembranze

1. Il Giardino delle Rimembranze è il luogo, individuato dal Piano cimiteriale, deputato alla dispersione delle ceneri.

2. La dispersione delle ceneri, previa autorizzazione e pagamento della tariffa, avviene esclusivamente mediante sversamento delle ceneri secondo le indicazioni fornite dal Comune.
3. La dispersione è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune (vedi all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30/03/2001, n. 130);
4. La dispersione è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 13 – comma 1 - del R.R. n.6/2004 e s.m.i.
5. L'urna, quando il suo contenuto è stato completamente sparso, rientra nella piena disponibilità di chi l'ha acquistata.

Art. 39 Rifiuti

1. La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. In riferimento al D.P.R. n. 254/2003 - art. 2 comma 1 lettere e) ed f) - i rifiuti cimiteriali sono divisibili in due gruppi:
 - a) rifiuti da esumazione ed estumulazione (costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione):
 1. assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura
 2. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie)
 3. avanzi di indumenti, imbottiture e similari
 4. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano
 5. resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo)
 - b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:
 1. materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari
 2. altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione
3. I suddetti rifiuti sono classificati come segue:
 - I rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, lettera b-ter punto 6);

- i soli rifiuti da costruzione e demolizione nel novellato art. 183 comma 1 lettera b-sexies) di cui al precedente art. 2 lettera b comma 1 sono esclusi dall'ambito di applicazione della definizione dei rifiuti urbani

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e gestiti secondo le procedure illustrate nell'art. 12 del D.P.R. n. 254/2003.

5. I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali sono, invece, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti (art. 13 D.P.R. 254/03 e D.lgs. 152/2006)

6. Per quanto concerne le terre e rocce da scavo, queste ultime, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:

- siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
- l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
- sia garantito un elevato livello di tutela ambientale
- sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del suddetto decreto
- le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione
- la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'art. 183 - comma 1 lettera p). Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA). Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di legge, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti.

Art. 40 Disposizioni generali di vigilanza

- 1.** È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento regionale n. 6/2004 e della legge regionale n. 33/2009.
- 2.** L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale degli uffici e servizi amministrativi, tecnici, cimiteriali e di stato civile del comune o mediante la ditta appaltatrice/gestore.
- 3.** Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e segg. del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4 del Regolamento regionale, n. 6/2004.
- 4.** Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono effettuate dal personale della ditta Appaltatrice/gestore.
- 5.** Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 5 del Regolamento regionale n. 6/2004.
- 6.** Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'ATS competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 41 Obblighi e divieti dei dipendenti comunali

- 1.** Il personale addetto ai Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- 2.** Il personale addetto ai cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3.** Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per terze cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art. 42 Disposizioni generali

1. Il cimitero del capoluogo ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. I tre cimiteri hanno aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 22 e seguenti del Regolamento regionale n. 6/2004.
3. Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.). Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 43 Orario dei cimiteri

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

DAL 1° NOVEMBRE AL 31 MARZO	DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 18.00
DAL 1° APRILE AL 31 OTTOBRE	DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 20.00
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

Art. 44 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
 - a) agli animali;
 - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
2. Per motivi di salute o di età il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari con mezzi speciali.

Art. 45 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, consumare cibi o bevande, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;

- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
- m) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 46 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi di inumazione

1. Sulle tombe nei campi di inumazione possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli.

2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate-

6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

7. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di più fotografie purché i nomi corrispondano alle salme o/ai tumulati; è altresì consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 47 Lapidi dei loculi ed ornamenti nelle sepolture individuali

1. I loculi devono essere fronteggiati da lapidi in marmo di Botticino.

2. La lapide potrà riportare: cognome, nome, data di nascita, data di morte del/i defunto/i ivi tumulato/i. La medesima potrà altresì riportare una breve epigrafe, così come un'immagine rispettosa del luogo incisa o applicata. È possibile applicarvi, a discrezione dei parenti: fotografia del/i defunto/i, vaso portafiori e/o motivo applicato e/o ornamento floreale, lume votivo. Sono ammesse epigrafi in lingua straniera o latina, previo verifica di adeguatezza del testo da parte del Responsabile del servizio

2a. I loculi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) Le epigrafi dovranno essere esclusivamente incise meccanicamente e potranno essere neutre o colorate usando le tonalità dell'oro, moderno o antico o nelle sfumature del marrone;
- b) Il portafotografie dovrà essere di forma rettangolare;
- c) Per le lapidi fissate con borchie o chiavarde è vietata la ricorniciatura della lastra, la realizzazione di mensole e/o lapidi a libro.

3. *(abrogato)*

4. Per ragioni armoniche, di decoro architettonico e tecniche:

- a) le eventuali mensole potranno sporgere al massimo cm 13 dalla lapide posata;
- b) il posizionamento dei singoli elementi indicati nei punti precedenti (fotografia, vaso porta fiori, lampada votiva e fregi) dovrà rispettare l'impostazione prevalente nella stessa campata

5. È possibile realizzare lastre uniche di loculi accoppiati ad eccezione dei loculi per i quali il Comune fornisce la lastra di marmo. Le spese relative di modifica della struttura originaria di divisione sono a carico del privato.

6. Il Comune può, in ogni momento, accertare l'irregolarità di quanto posato ed ordinarne quindi la rimozione.

7. Le ditte incaricate della posa della lapide dovranno attenersi scrupolosamente alle suddette indicazioni e dovranno trasmettere, all'ufficio competente per l'approvazione, il progetto in scala unitamente al modulo contenente l'indicazione delle dimensioni dei singoli elementi (fotoceramica, simbolo religioso, vaso portafiori, ornamento floreale, lampada votiva, fregio), dei materiali e concordare con l'addetto del cimitero, almeno 48 ore prima, il giorno e l'ora della posa della lapide. Alla posa della lapide dovrà essere, tassativamente, presente il Custode o un suo incaricato.

Art. 48 Cura delle tombe

1. La cura delle sepolture, tanto nei campi ad inumazione quanto nelle tombe private, è affidata alle famiglie dei defunti.

2. Le stesse dovranno essere sempre mantenute pulite ed in stato decoroso e non potranno essere modificate e/o sostituite se non in seguito a nulla osta del competente Servizio comunale.

3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

4. I monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo, saranno rimossi dal Comune.

5. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

6. In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe a cura del Comune.

Art. 49 Divieto asportazione oggetti e danneggiamenti

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti cimiteriali dal Cimitero è vietata, come è vietato asportare anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

2. È proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del Cimitero, alle cappelle, alle lapidi, agli spazi a verde, ai giardini ed ai viali.

3. Se in caso di esumazione straordinaria fosse necessario manomettere i viali o gli spazi circostanti la sepoltura, i richiedenti dovranno riconoscere all'impresa esecutrice anche gli oneri derivanti dal ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 50 Furti

1. Il Comune non si assume responsabilità alcuna in caso di furto di arredi funebri.
2. Il titolare della concessione è obbligato a sporgere denuncia presso il Comando dei Carabinieri o presso la Polizia di Stato.

Art. 51 Piano regolatore cimiteriale

1. Il Comune, a norma dell'art. 6 del Regolamento regionale n. 6/2004, adotta un Piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.T.S. e dell'ARPA.
3. Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
4. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
5. La documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al Regolamento regionale n. 6/2004.

CAPO III - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 52 Inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture per inumazione derivanti da estumulazioni avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente.
4. Le sepolture per inumazione, effettuate in aree di concessione, hanno durata di 15 anni rinnovabili di 10; dette concessioni, di durata 15 +10 anni, non sono rinnovabili al termine dei 25 anni.
5. Le spese per l'inumazione sono a carico del concessionario. Il costo delle spese è stabilito dalla Giunta Comunale.

6. La concessione della sepoltura deve risultare da apposito atto scritto, subordinato al pagamento della tariffa vigente.

7. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

8. Per l'inumazione con il solo lenzuolo di fibra naturale, deve essere presentata una richiesta; il Responsabile del servizio potrà rilasciare l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 15, comma 11, del Regolamento regionale n. 6/2004, previo parere favorevole dell'ASST.

9. Alla scadenza della concessione si procederà all'esumazione dei resti mortali.

Art. 53 Cippo

1. Ogni fossa nei campi di prima inumazione è contraddistinta da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici. Sul cippo va applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba e/o di una lapide in pietra o marmo con le seguenti dimensioni e caratteristiche strutturali:

- tombe a inumazione lunghezza massima 1,50 e larghezza 0,75;
- arbusti o essenze arboree di altezza massima 1,10;
- monumentini con altezza non inferiore a 0,60 m e superiore a m 1;
- il basamento da terra deve essere inferiore a m 0,15;
- distanza fra le tombe 0,50 m;
- non è consentita la posa di monumenti e lastre di superficie superiore a mq 1,20.

3. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

4. L'installazione, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro del cippo, della lapide e del copritomba fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 del Regolamento regionale n. 6/2004.

6. Nei campi comuni di inumazione destinati alle salme non decomposte al termine della permanenza nel loculo, verrà posto a cura del Comune e a spese dei privati, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. Non potranno essere posti arredi, arbusti ed ogni altro genere di decoro.

Art. 54 Tumulazione di feretri, resti ossei e urne cinerarie

1. Sono soggette a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa vigente al momento della richiesta di tumulazione. La riscossione del canone avviene all'atto della assegnazione della sepoltura o dell'area.
4. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'allegato 2 al Regolamento regionale n. 6/2004. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,40 di lunghezza, m. 0,40 di altezza e m. 0,40 di larghezza.
5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al Regolamento regionale n. 6/2004.
6. Nel loculo è consentita la collocazione, nei limiti di capienza dello stesso, e comunque fino ad un massimo di quattro defunti con vincolo di parentela fino al 2° grado di:
 - a. un feretro unitamente a cassetine di zinco contenenti resti mortali e/o urne cinerarie derivanti da nuovi defunti o estumulazione;
 - b. urne cinerarie contenenti ceneri di nuovi defunti unitamente a cassetine di zinco contenenti resti mortali e/o urne cinerarie contenenti ceneri derivanti da estumulazione;
7. Nell'ossario/nicchia cineraria è consentita la collocazione, nei limiti di capienza dello stesso, e comunque fino ad un massimo di quattro defunti con vincolo di parentela fino al 2° grado di urne cinerarie contenenti ceneri di nuovi defunti o ceneri derivanti da estumulazione.
8. Il loculo non può contenere solo resti mortali/ceneri derivanti da estumulazioni. La concessione iniziale può essere rilasciata solo per un nuovo defunto.
9. Per ogni tumulazione successiva a quella iniziale, il costo della rimozione della lastra di marmo originaria è interamente a carico del richiedente che dovrà avvalersi di un marmista di sua fiducia.

Art. 55 Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in loculo libero, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
- d) per esigenze straordinarie in attesa della sepoltura definitiva.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a dodici mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di ventiquattro mesi.

4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.

6. Il defunto, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei relativi diritti.

7. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 56 Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quindici anni più dieci di rinnovo. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio al mese di giugno e dal mese di settembre a quello di novembre.

3. È compito dell'incaricato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione. In caso di insorgenza di problemi di natura igienica si provvederà a contattare le competenti Autorità sanitarie.

4. Nel caso in cui il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 63.

5. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:

- a) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile per la durata di 10 anni;

b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

6. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

Art. 57 Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie di defunti inumati, effettuate prima dell'ordinaria scadenza di quindici anni, non possono essere eseguite, salvo casi particolari e per disposizione dell'autorità giudiziaria o per trasferimento in altra sepoltura, anche in altro cimitero o per la cremazione, e in ogni caso, sempre previa autorizzazione del sindaco.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti per legge, da ottobre ad aprile, salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria e con le modalità stabilite dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni quando si tratti di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASST dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4. La presenza di personale dell'ASST può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

5. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità. Nel caso tale permesso non sia reperibile è sostituito da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il richiedente lo spostamento, e/o la cremazione, dichiara sotto la propria responsabilità l'esclusione di malattia infettiva.

6. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASST dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica.

Art. 58 Estumulazioni ordinarie

1. Sono **estumulazioni ordinarie** quelle eseguite allo scadere della concessione o alla decadenza della concessione, indipendentemente da quanto tempo il defunto sia rimasto effettivamente tumulato, con destinazione del defunto stesso, ove non completamente mineralizzato, all'inumazione in campo comune di mineralizzazione o alla cremazione.

2. I resti mortali se completamente salute mineralizzati, sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste

domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

3. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in 10 anni.

4. In alternativa all'inumazione in campo di mineralizzazione o in campo comune, i resti mortali possono essere avviati alla cremazione previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

5. Le estumulazioni ordinarie, sia promosse d'ufficio, che richieste dagli aventi titolo, sono regolate con disposizione dal responsabile dei servizi cimiteriali che può avvalersi di ditta specializzata.

6. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del d.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

Art. 59 Estumulazioni straordinarie

1. Sono straordinarie le estumulazioni a cui si proceda prima della scadenza della concessione su ordine dell'autorità giudiziaria per motivi di giustizia, su richiesta degli aventi titolo o d'ufficio, per la traslazione del feretro in altra sepoltura a sistema di tumulazione o di inumazione, o per il suo trasporto in altro cimitero, o per cremazione.

2. Le estumulazioni straordinarie per traslazione del feretro in altra sepoltura devono avvenire, previa autorizzazione del comune, rilasciata su istanza degli aventi titolo.

3. Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione e in qualunque mese dell'anno.

4. Il feretro estumulato deve presentarsi in condizioni tali da consentire il suo trasferimento senza alcun rischio igienico-sanitario; in caso contrario viene effettuato il c.d. "rifascio" del feretro, consistente nella sostituzione della bara con una più adeguata, oppure con la collocazione della vecchia cassa in un'altra avente le caratteristiche necessarie ad assicurare una perfetta tenuta.

5. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite estumulazioni quando si tratti di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASST dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

6. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di estumulazione straordinaria occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità. Nel caso tale permesso non sia reperibile è sostituito da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il richiedente lo spostamento, e/o la cremazione, dichiara sotto la propria responsabilità l'esclusione di malattia infettiva.

7. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'estumulazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla

morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASST dichiarare che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 60 Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle concessioni in scadenza l'anno successivo per le quali è attivabile l'esumazione o l'estumulazione ordinaria.
3. Tali elenchi sono affissi presso ogni cimitero in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo;
4. La programmazione delle operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria per scadenza dei termini di concessione, è comunicata mediante:
 - a) comunicazione scritta ai parenti (per quanto possibile e se individuati) delle salme da esumare/estumulare, con anticipo di almeno 15 giorni; in caso di parenti non individuabili, apposizione di avviso sulla lapide o cippo;
 - b) avvisi apposti all'interno del cimitero per informare la cittadinanza.
5. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune degli indecomposti è reso noto con comunicazione da affiggere presso ogni cimitero e con apposizione di avviso sul cippo.
6. È onere degli eredi del defunto, oppure dei concessionari del diritto di sepoltura, accertarsi della data di scadenza della concessione della sepoltura, ai fini dell'eventuale rinnovo o della sistemazione dei resti mortali in ossari individuali o in altre sepolture individuali o private.
7. Il mancato interesse dei familiari, accertato ai sensi della normativa vigente, circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune all'articolo 63.

Art. 61 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono gratuite.
2. Le spese per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono a totale carico dei richiedenti, compreso lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali e la pulizia della zona interessata.
3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Art. 62 Gestione delle operazioni

- 1.** Le esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite nel pieno rispetto della normativa vigente, alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'Autorità Sanitaria può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
- 2.** Le operazioni di esumazione e di estumulazione sono svolte dalla ditta appaltatrice/gestore del servizio di esumazioni – estumulazioni.
- 3.** La tomba o la fossa rimaste vuote dovranno essere disinfettate e sanificate. Le aperture di fosse loculi andranno opportunamente coperte e messe in sicurezza
- 4.** È vietato presenziare alle operazioni di esumazione ed estumulazione a tutti coloro che non appartengano alle competenti autorità comunali e sanitarie, al personale addetto o di assistenza alle operazioni stesse ed ai parenti autorizzati, anche solo verbalmente, dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.
- 5.** Durante tali operazioni il cimitero comunale dovrà restare chiuso, parzialmente o totalmente, previa ordinanza del Sindaco, ad eccezione del tempo strettamente necessario allo svolgimento dei funerali, durante i quali le operazioni andranno sospese.
- 6.** Qualora, nel corso delle operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria, non fosse possibile liberare file o colonne intere di fosse e tumuli, a causa della presenza di feretri con concessioni non ancora scadute, è facoltà del Comune, previa comunicazione ai familiari se rintracciabili o affissione pubblica sull'albo pretorio e presso il cimitero con preavviso di 60 giorni, traslare tali feretri a proprie spese in area cimiteriale appositamente individuata, per il periodo rimanente fino alla scadenza della concessione. Per quanto possibile, sarà utilizzata la lapide originaria; in caso di rottura, il Comune provvederà a fornire una nuova copertura, conforme a quanto previsto nell'art.47 del presente regolamento. Eventuali ornamenti, decorazioni, migliorie sono a carico dei familiari.

Art. 63 Raccolta dei resti ossei

- 1.** I resti ossei derivanti da ciascuna esumazione o estumulazione, sono raccolti e depositati nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
- 2.** È consentito il collocamento della cassetta contenente i resti ossei anche in un loculo ove sia stato tumulato un altro cadavere nel rispetto di quanto previsto dall'art. 54 comma 6. Sulla cassetta contenente i resti ossei dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 64 Oggetti da recuperare

- 1.** Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 2.** Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
- 3.** Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di n. 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 65 Disponibilità dei materiali

- 1.** I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, con documenti, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
- 2.** Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 3.** Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- 4.** Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- 5.** Le fotografie dei defunti sono restituite agli aventi titolo che ne facciano richiesta prima della rimozione della sepoltura e che dovranno provvedere direttamente all'asportazione. In assenza di richiesta, il comune provvede a tenerle in deposito per la durata di tre mesi, declinando qualsiasi tipo di responsabilità per rottura accidentale o smarrimento.
- 6.** Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 66 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;

b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74, 75, e 76 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.

d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

2. Qualora il defunto sia portatore di pace-maker, nel certificato si dovrà precisare se lo stesso è alimentato da radionuclidi in presenza dei quali è prevista l'asportazione prima della cremazione.

3. È consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette secondo volontà manifestata dai loro legali rappresentanti.

Art. 67 Tumulazione di urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

3. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

4. A richiesta degli interessati e in base al tipo di concessione, l'urna può essere collocata:

- a) in apposita nicchia cineraria o in caso di indisponibilità in ossario,
- b) in loculo come previsto dall'art. 54 comma 6;
- c) in tombe di famiglia.

5. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

6. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 68 Affidamento delle ceneri

1. Le ceneri racchiuse nell'urna cineraria, possono essere affidata ad un familiare qualora vi sia:

- a) volontà del defunto espressa in vita risultante da dichiarazione scritta o da testamento nella quale è individuato il familiare affidatario;
- b) volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

2. Il familiare affidante dovrà presentare la dichiarazione, conforme a modello regionale, nella quale devono essere indicati:

- a) generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- b) il luogo di conservazione;
- c) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
- d) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.

3. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare è stabilito di norma nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.

4. Il cambio di residenza dell'affidatario e/o la variazione del luogo di conservazione dell'urna, comporta la segnalazione al comune che ha autorizzato l'affidamento.

5. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, si deve provvedere al deposito dell'urna presso il cimitero del comune ove ubicate e richiederne la tumulazione in idonea sepoltura, restituendo la relativa autorizzazione di affidamento e sottoscrivendo apposito atto di recesso.

6. È consentito l'affidamento delle ceneri anche successivamente alla loro tumulazione in cimitero.

7. Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni eventuale variazione conseguente, deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica presso il Comune che ha autorizzato l'affidamento. In particolare, si dovranno annotare i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario e i dati identificativi del defunto; per il recesso dall'affidamento verrà annotata l'identificazione del cimitero in cui avverrà la sepoltura delle ceneri e la data di recesso; verranno inoltre annotate la data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione delle urne e le risultanze riscontrate.

8. Il responsabile dei Servizi cimiteriali potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

Art. 69 Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile in cui è avvenuto il decesso ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di ultima residenza ed è consentita esclusivamente nel rispetto della volontà del defunto espressa mediante disposizione testamentaria o iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei propri associati.

2. L'autorizzazione alla dispersione costituisce documento di accompagnamento delle ceneri.

3. La dispersione delle ceneri può avvenire in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero monumentale o in natura o in aree private all'aperto, fuori dai centri abitati e con il consenso dei proprietari ed è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo, dall'esecutore testamentario o dal legale rappresentante di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione di cadaveri dei propri associati o in mancanza, da personale comunale autorizzato.

4. Qualora il defunto non abbia lasciato indicazioni circa il luogo in cui debba avvenire la dispersione e gli aventi titolo non si siano pronunciati in merito entro novanta giorni dalla cremazione, le stesse verranno disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 70 Tipologia delle sepolture in concessione

1. Sono oggetto di concessione amministrativa con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura, i seguenti manufatti:

- a) tombe e cappelle di proprietà del comune;
- b) loculi a forno (per la tumulazione frontale) e a fascia (per la tumulazione laterale);
- c) ossari;
- d) nicchie cinerarie;
- e) tombe di famiglia.

2. Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree individuate dal piano regolatore cimiteriale, destinate all'inumazione quindicinale delle salme.

Art. 71 Provvedimento concessorio - Contratto di concessione

1. La concessione cimiteriale è il provvedimento amministrativo con il quale il Comune concede ad una o più persone, fisiche o giuridiche, l'uso di un manufatto/area demaniale ubicata all'interno del cimitero finalizzata a riporvi le spoglie dei propri defunti.

2. Il rilascio della concessione cimiteriale avviene con espresso provvedimento dirigenziale a seguito di domanda redatta con apposito modulo fornito dall'ufficio concessioni cimiteriali e in regola con l'imposta di bollo. La domanda è presentata da un qualsiasi familiare del defunto che agisce in nome e per conto e col preventivo assenso degli aventi titolo. In assenza di familiari la domanda può essere presentata da chiunque altro interessato.

3. La concessione cimiteriale è regolata da un contratto scritto, conforme al modello contrattuale approvato dal comune per ciascuna tipologia di concessione, previa assegnazione del manufatto o dell'area secondo le norme del presente titolo.

4. La concessione è subordinata all'accettazione e all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria contenute nel presente regolamento nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto.

5. Il provvedimento dirigenziale viene emanato e il conseguente contratto di concessione cimiteriale viene stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento del canone e degli oneri accessori.

6. Per le tumulazioni di nuovo defunto nello stesso loculo/ossario di cui all'art. 54 commi 6 e 7, è prevista la novazione del contratto di concessione in essere. Pertanto, si procederà alla stipula di

un nuovo contratto di concessione della durata di 40 anni, previo pagamento del canone concessorio calcolato ai sensi dell'art. 73 comma 4.

Art. 72 Durata delle concessioni

1. Tutte le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato e la decorrenza ha inizio con l'assegnazione della sepoltura o dell'area.
2. La durata delle concessioni delle sepolture a inumazione è di 15 anni prorogabili di 10 anni.
3. La durata delle concessioni delle sepolture a tumulazione è la seguente:
 - a) 99 anni per i manufatti destinati alle sepolture in tombe di famiglia e tombe giardino;
 - b) 40 anni per i loculi o comunque per le sepolture individuali;
 - c) 40 anni per le nicchie cinerarie/ossari individuali contenuti ceneri di defunto di prima tumulazione;
 - d) 30 anni per ossari e urne cinerarie contenuti resti da estumulazione/esumazione;
4. Le concessioni di cui al comma 3 alla scadenza non potranno essere rinnovate.
5. Le vecchie concessioni di durata trentennale possono, a richiesta, essere prorogate di ulteriori 10 anni.
6. Non è possibile, alla scadenza, il rinnovo delle concessioni con una durata di 40 o 50 o 60 anni.
7. Le cassette dei resti mortali/urne cinerarie derivanti da operazioni conseguenti ad estumulazioni/esumazioni/cremazioni, collocate successivamente alla prima tumulazione nei loculi e/o ossari, rispetteranno la scadenza della concessione originaria.
8. I feretri o le urne cinerarie contenenti salme o ceneri di nuovi defunti collocate successivamente in loculi/ossari già occupati da altri defunti, potranno restare tumulate per 40 anni; pertanto la durata della concessione già in essere verrà prorogata per la differenza mancante, al fine di garantire un periodo di tumulazione di 40 anni.
9. Qualora il concessionario non intenda avvalersi della proroga di cui al comma 8, in caso di tumulazione di feretro, dovrà comunque garantirne la permanenza per almeno 20 anni.

Art. 73 Onerosità della concessione – Pagamento

1. Il rilascio della concessione cimiteriale è subordinato al pagamento di un canone la cui riscossione avviene all'atto dell'assegnazione della sepoltura o dell'area tramite l'emissione di un ordinativo di incasso.
2. In mancanza del pagamento non sarà emanato il provvedimento dirigenziale di rilascio della concessione né si procederà alla stipulazione del contratto; i feretri già inumati o tumulati verranno esumati o estumulati d'ufficio a spese dell'inadempiente e reinumati in campo comune.

3. Gravano sul richiedente, se ed in quanto dovute, l'imposta di bollo, l'imposta di registro, i diritti di segreteria e ogni altra spesa contrattuale.

4. Per le tumulazioni plurime nello stesso loculo/ossario, di cui all'art. 54 commi 6 e 7, del presente regolamento, al canone della nuova concessione viene scomputata la quota di canone già pagato relativo alla concessione precedente per gli anni mancanti alla scadenza.

(A titolo esemplificativo: la concessione A versa un canone pari a € 400,00 per 40 anni, dopo 30 anni la concessione B deve pagare il canone vigente alla data della concessione pari a € 600,00 dedotta la quota di canone rapportato agli anni mancanti alla scadenza della concessione del loculo A $(400,00/40 \times 10 = 100)$ pertanto verserà € 500,00).

5. Per ogni cassetta di resti ossei o urna cineraria contenente ceneri derivanti da estumulazione, inserita in un loculo già contenente un feretro o urna cineraria di nuovo defunto, la concessione è gratuita e avrà scadenza pari alla concessione vigente.

6. Qualora il concessionario non intenda avvalersi della proroga di cui al comma 8 dell'art. 72 del presente regolamento, dovrà corrispondere al comune l'importo relativo alle spese per la tumulazione delle ceneri o del feretro del nuovo defunto.

Art. 74 Variazioni anagrafiche della concessione

1. Il concessionario o l'avente titolo di una sepoltura è tenuto a comunicare in modo tempestivo per iscritto o recandosi presso l'ufficio concessioni cimiteriali, qualsiasi variazione anagrafica intervenuta dopo la stipula del contratto di concessione cimiteriale o dopo l'avvenuta sepoltura del defunto.

Art. 75 Mancata richiesta di rinnovo – estinzione delle concessioni

1. Nei casi in cui è prevista la possibilità di rinnovare la concessione, ma in assenza di specifica richiesta di rinnovo e del pagamento del relativo canone, il comune procede d'ufficio all'estinzione della concessione e all'estumulazione del feretro o del contenitore dei resti ossei o di ceneri presenti nella sepoltura, per deporli a seconda dei casi, nell'ossario comune, nel cinerario comune o in campo comune o di mineralizzazione.

2. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del comune; tutto quanto posto ad ornamento delle sepolture cade in proprietà del comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro tre mesi dall'esumazione od estumulazione dei defunti.

Art. 76 Successione nella concessione

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono per successione ereditaria o testamentaria.

2. Gli eredi del concessionario defunto, entro sei mesi dall'accettazione dell'eredità, devono comunicare all'ufficio concessioni cimiteriali l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.

3. In mancanza della designazione di cui al comma 2, chiunque dei coeredi che compia un qualunque atto giuridico inerente la concessione o richieda un servizio inerente il defunto è tenuto alla presentazione all'ufficio concessioni cimiteriali del modello di autocertificazione attestante il fatto che agisce con il consenso degli altri aventi titolo, salvo che uno dei coeredi abbia reso noto al comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o del defunto, fermo restando il disposto dell'articolo 16 comma 4 del presente regolamento.

4. In caso di manifestazione di volontà testamentaria del defunto e in assenza di eredi, i diritti e gli obblighi in capo alla concessione sono trasmessi al legatario.

5. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Art. 77 Tombe di famiglia

1. Per le tombe di famiglia è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 51, l'uso di manufatti costruiti dal Comune.

2. Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento regionale n. 6/2004 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

3. La concessione, è regolata da schema di contratto - tipo approvato dalla Giunta Comunale, ed è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio comunale preposto ai servizi cimiteriali, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

4. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

5. Ogni concessione del diritto d'uso di manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- b) la durata;
- c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;

- d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

CAPO II

CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 78 Criteri generali per l'assegnazione delle sepulture

1. A norma dell'art. 25, comma 2 del Regolamento regionale n. 6/2004, le concessioni in uso per sepulture individuali possono essere concesse in presenza:
 - a) della salma o delle ceneri di nuovo defunto per i loculi/ossari;
 - b) dei resti o ceneri, per le cellette ossario e per le urne cinerarie.
2. Ai fini del rilascio della concessione cimiteriale viene verificato che il defunto abbia titolo ad essere ricevuto nei cimiteri comunali in una sepoltura in concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 35 del presente regolamento.
3. È vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
4. La concessione in uso delle sepulture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 79 Assegnazione dei loculi, ossari e nicchie cinerarie

1. L'assegnazione dei loculi/ossari/nicchie cinerarie avviene, di norma, dall'alto al basso e da sinistra verso destra, in ordine cronologico in base alla data e ora di decesso come riportate sul certificato necroscopico, salvo diverse disposizioni motivate del responsabile del servizio.
2. I loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie che risultino nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni vengono assegnati a richiesta dell'interessato, dall'alto verso il basso nella stessa fila.
3. Prima della tumulazione, nel caso in cui il coniuge e/o congiunto convivente o persona legata al defunto da vincolo di parentela entro il primo grado siano affetti da invalidità fisica certificata dall'ATS, che precluda l'utilizzo di scale, è consentita, fatta salva la disponibilità, la tumulazione in loculo/ossario/nicchia cineraria ubicato in prima o in seconda fila.
4. Gli ossari possono essere concessi in uso anche per la tumulazione di resti ossei o di ceneri di defunti provenienti anche da cimiteri di altri comuni, secondo quanto stabilito dall'art.35 del presente regolamento.

Art. 80 Concessione di loculo "in assegno"

1. Il rilascio di concessione di loculi destinati a persone ancora viventi al momento della presentazione della domanda, i cosiddetti loculi "in assegno", è consentito esclusivamente alle seguenti condizioni:

- a) Il destinatario del loculo deve aver compiuto il settantacinquesimo (75) anno di età; l'età anagrafica può essere derogata previa presentazione di idonea certificazione di invalidità rilasciata da ATS;
- b) *(abrogato)*
- c) il loculo richiesto in assegno deve essere contiguo a quello già occupato dal coniuge/convivente o parente di primo e secondo grado del defunto;
- d) nel caso di più richieste per lo stesso loculo in assegno si seguirà l'ordine cronologico di protocollazione dell'istanza. Nell'ipotesi di richieste in pari data, verrà data precedenza alla richiesta effettuata per coniuge/convivente e, a seguire, per parenti di 1° grado e da ultimo per parenti di 2° grado;
- e) In caso di loculi che si rendano disponibili in seguito a estumulazioni è possibile fare richiesta dopo la pubblicazione della relativa ordinanza di estumulazione.

2. La concessione di loculi in assegno ha la durata di dieci anni, rinnovabile alla scadenza per eventuali periodi successivi, di durata quinquennale ciascuno, sempre che il loculo non sia stato nel frattempo occupato dal feretro della persona defunta cui era destinato.

3. Per la concessione di loculo in assegno è dovuto un canone proporzionale al periodo richiesto, pari a un quarto, in caso di concessione decennale o a un ottavo in caso di concessione quinquennale del canone applicato per la concessione in uso quarantennale del loculo.

4. Non è previsto alcun rimborso nel caso di decesso del concessionario antecedente al periodo di scadenza stabilito in concessione.

4.bis Qualora il decesso del concessionario si verifichi entro sei mesi dalla richiesta di "assegnazione", l'importo del canone versato sarà scomputato dal canone dovuto per il rilascio della concessione cimiteriale.

5. Il titolare di concessione di loculo in assegno può, con dichiarazione scritta, consentire la tumulazione di persona defunta diversa da quella cui era originariamente destinata la sepoltura, ma limitatamente al coniuge, convivente o a parenti di primo e secondo grado.

6. Al momento del decesso della persona cui è destinato il loculo in assegno, gli eredi devono presentare la domanda per ottenere la concessione in uso del loculo che avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto, con pagamento dell'intera tariffa in vigore al momento del rilascio della nuova concessione.

7. Qualora si verifichi una situazione di carenza di loculi il Responsabile dei servizi cimiteriali, su indirizzo della giunta comunale può disporre la sospensione del rilascio di concessioni di loculi in assegno.

Art. 81 Traslazione di feretro o di resti ossei o di ceneri in altra sepoltura

1. È fatto divieto di traslazione di feretro o di resti ossei o di ceneri tumulati nell'ambito del cimitero e per i quali sia già in essere una concessione cimiteriale, se non verso cappelle o tombe di famiglia di nuova assegnazione, dove sia stato acquisito il diritto di sepoltura.

2. In deroga al comma 1, è consentito fare estumulazioni straordinarie per traslazione di feretro da loculo a loculo e di resti ossei o di ceneri da loculo/ossario a loculo/ossario, nell'ambito dei cimiteri comunali, su richiesta degli eredi, solo per le seguenti fattispecie:

- a) la traslazione in loculi/ossari di prima o seconda fila, qualora il richiedente sia affetto da patologie certificate da documentazione medica che precludano l'utilizzo di scale metalliche mobili, in rapporto di parentela di primo grado o di coniugio o di convivenza rispetto al defunto;
- b) il ricongiungimento familiare del coniuge e/o congiunto convivente o parente fino al 2 grado già tumulato, in loculo contiguo con nuovo defunto, al momento della tumulazione secondo gli stessi criteri previsti all'art. 80 comma 1 lettera b) e c);
- c) il ricongiungimento familiare del coniuge e/o congiunto convivente o parente fino al 2 grado per tumulazione plurime nello stesso loculo previste dall'art. 54 comma 6.

3. Per le fattispecie di cui al comma 2

- ✓ lettera a) le spese dell'operazione sono interamente a carico del richiedente resta confermata la durata e il costo della concessione vigente;
- ✓ lettera b) le spese dell'operazione sono interamente a carico del richiedente che rinuncia alla concessione in corso senza alcun tipo di rimborso e sottoscrive un nuovo contratto di concessione della durata di 40 anni, previo pagamento del canone vigente all'atto della stipula del contratto.
- ✓ lettere c) si applicano le spese previste dall'art 73 comma 4.

4. Le traslazioni di cui al comma 2 sono consentite anche da cimitero a cimitero nell'ambito dello stesso territorio comunale.

TITOLO IV TOMBE DI FAMIGLIA

CAPO I CONCESSIONI IN TOMBE DI FAMIGLIA

Art. 82 Costruzione dell'opera – Termini

- 1.** Le aree destinate alla realizzazione di tombe di famiglia fuori terra (cappelle gentilizie) e interrate (tombe giardino), sono individuate dal Piano Cimiteriale.
- 2.** La concessione in uso di dette aree sarà disciplinata da un apposito bando da emanarsi a cura del Comune di Provaglio d'Iseo, contenente indicazioni rispetto a soggetti titolati a farne richiesta, durata, prescrizioni tecnico – manutentive, ecc.
- 3.** La concessione impegna il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste nel presente regolamento all'articolo 94 ed alla esecuzione delle opere relative, pena la decadenza.
- 4.** La concessione è revocata qualora entro un anno dalla data di concessione:
 - per mancata approvazione del progetto;
 - per mancata presentazione del progetto.
- 5.** La concessione decade se non vengono rispettati i termini di inizio e fine lavori di cui alla vigente normativa in materia edilizia.
- 6.** Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.
- 7.** La revoca e la decadenza della concessione dello spazio non comporta la restituzione delle somme versate dal concessionario e delle eventuali opere realizzate.
- 8.** Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione del competente organo comunale.

Art. 83 Manutenzione delle tombe di famiglia

- 1.** La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.
- 2.** La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

3. Quando le edicole, i monumenti, le lapidi o i segni funebri in genere, si rendessero indecorosi o fossero in condizioni da poter recare danno alle sepolture circostanti ed alla sicurezza delle persone, il Comune ingiungerà agli obbligati l'esecuzione dei lavori occorrenti.

4. Qualora gli obbligati non aderissero nel termine fissato dall'ingiunzione, la concessione verrà revocata con apposito atto amministrativo e, in assenza di diversa manifestazione di volontà da parte del concessionario, il Comune provvederà a dare disposizione per l'esumazione dei resti ed il loro trasferimento in ossario comune o comunque a diversa sistemazione, a giudizio dell'Ufficio competente. In questo caso il Comune tratterà la quota parte del canone concessorio corrispondente alla durata residua della concessione.

5. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla **manutenzione ordinaria** dei manufatti, previo diritto di rivalsa sui concessionari.

6. Per la **manutenzione straordinaria** il Comune provvede mediante l'approvazione di apposito progetto.

7. Sono escluse dalla manutenzione straordinaria di cui ai commi precedenti:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

8. Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote relative alla manutenzione straordinaria da parte dei Concessionari vengono determinate al momento dell'approvazione del progetto.

Art. 84 Diritto al sepolcro

1. Il diritto d'uso delle tombe di famiglia e delle cappelle gentilizie è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini) e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- dal coniuge e suoi ascendenti;
- dai generi e dalle nuore;

- dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. È richiesta apposita dichiarazione del titolare della concessione o suo erede, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare al servizio comunale preposto ai servizi cimiteriali che darà il nulla osta alla sepoltura a favore di:

- a) collaterali e gli affini del titolare della concessione o suoi eredi;
- b) conviventi con i titolari della concessione o suoi eredi;
- c) persone benemerite nei confronti del concessionario o suoi eredi.

5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della tomba di famiglia tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione o suoi eredi, in uno delle modalità di cui ai commi precedenti.

6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

7. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.

8. Le operazioni in sepoltura privata (tumulazioni, estumulazioni, traslazioni, inserimento di cellette contenenti resti ossei o ceneri) sono effettuate a cura e spese dei concessionari, previa richiesta scritta degli stessi.

9. In ogni caso, a tutte le sepolture private si applicano, a meno che non sia diversamente stabilito o in palese contrasto con le disposizioni del presente capitolo, le norme stabilite nel regolamento.

Art. 85 Opposizione al diritto di sepolcro

1. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte degli aventi titolo, le operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio od opposizione vengono sospese fino alla definizione della controversia; nel frattempo si procede alla tumulazione provvisoria a spese di chi ha richiesto la sepoltura del defunto.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCIA, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 86 Divisione

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio comunale competente preposto ai servizi cimiteriali, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Art. 87 Subentri

1. In caso di decesso del concessionario della tomba di famiglia, gli eredi sono tenuti a darne comunicazione al Servizio comunale preposto ai servizi cimiteriali entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio cimiteriale che assumono la qualità di concessionari.

3. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Art. 88 Rinuncia a concessione di tombe di famiglia

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di tombe di famiglia, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) l'area concessa non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
- b) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- c) sull'area concessa non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- d) la tomba di famiglia non è stata occupata da cadavere
- e) il cadavere viene trasferito in altra sede.

2. Al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, spetterà il rimborso di una somma pari al canone versato ridotto del 30% e in proporzione per ogni anno intero, o frazione superiore a 6 mesi, di residua durata;

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 89 Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Comunale preposto ai servizi cimiteriali, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 90 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 82, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) quando la tomba di famiglia risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 83;
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 91 Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. In seguito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 92 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione oppure con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del Regolamento regionale n. 6/2004.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO III

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 93 Accesso ai cimiteri

- 1.** Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2.** Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
- 3.** Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
- 4.** È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 5.** Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 41.

Art. 94 Titoli abilitativi alla costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- 1.** Previo ottenimento della concessione di cui all'art. 82 del presente regolamento, per la costruzione, restauro o manutenzione straordinaria di tombe di famiglia e relativi elementi monumentali è necessario presentare apposita pratica edilizia, a norma di legge, corredata da progetti di costruzione redatti da tecnici abilitati, nel rispetto delle specifiche contenute nella relativa concessione, nel presente regolamento, nel Piano Cimiteriale e nella normativa vigente in materia.
- 2.** Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., o variazioni di carattere ornamentale e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà presentare Comunicazione di Inizio Attività al Servizio comunale competente.
- 3.** La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 4.** I progetti devono avere caratteristiche architettoniche adeguate alla dignità del luogo.
- 5.** I progetti, corredati dai relativi disegni, rappresentano una dettagliata descrizione dell'opera progettata e dei materiali che verranno impiegati.

6. I disegni di progetto dovranno:

- a) essere redatti in pianta, sezione e prospetti e rappresentati in scala adeguata
- b) comprendere anche i particolari decorativi e costruttivi necessari ad evidenziare l'opera in ogni suo elemento
- c) a richiesta, oltre ai disegni sopra indicati, un rendering che possa offrire un'idea chiara e fedele dell'opera nel suo complesso.

Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Per la disciplina della tempistica dei lavori di costruzione, restauro o manutenzione straordinaria di tombe di famiglia e relativi elementi monumentali si rimanda a quanto indicato agli artt. 82 e 83 del presente regolamento

7. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

8. Le tombe di famiglia non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

9. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio.

10. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

11. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

12. I concessionari di tomba di famiglia hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 95 Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle tombe di famiglia sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa.

Art. 96 Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve delimitare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 97 Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 98 Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Art. 99 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 100 Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I – REGISTRAZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 101 Mappa

1. Presso il servizio cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 102 Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 103 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il Responsabile del Servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

2. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

4. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

5. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

6. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del DPR 10/09/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

7. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali

Art. 104 Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 103, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

- a. le generalità del defunto;
- b. il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 101.

Art. 105 Scadenzario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile del Servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Art. 106 Responsabile del Servizio

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al Responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Concorrono con il Responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 107 Imprese funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento regionale n. 6/2004.

3. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal servizio comunale competente, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

Art. 108 Divieti

1. È vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

2. È fatto divieto inoltre alle imprese funebri:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

- a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o sociosanitarie;
- b) effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
- c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale.

CAPO III - NORME TRANSITORIE

Art. 109 Cautele

1. Colui che domanda un qualsiasi servizio cimiteriale (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc....) o una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 110 Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione che comunque non può mai essere superiore ai 99 anni.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Art. 111 Tariffe

1. Le tariffe sono approvate annualmente dalla giunta comunale.
2. Devono essere previste tariffe per:
 - a) concessioni (differenziate secondo la tipologia di concessione)
 - b) operazioni cimiteriali
 - c) rimborsi spese
 - d) cauzioni.

Art. 112 Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento, contestate dalla Polizia Locale o dalle forze dell'ordine, o rilevate dall'Ufficio comunale competente, si applicano le sanzioni previste dall'art. 77 della L.R. 33/2009.

2. Inoltre è prevista l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1256 e s.m.i. e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 113 Norme Transitorie

1. Al fine di omogenizzare la durata delle concessioni (loculi e ossari contenenti ceneri non derivanti da estumulazioni), è consentita la proroga di dieci anni delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento che abbiamo durata di trenta anni.

2. Al fine di garantire la tumulazione di nuovi defunti per quaranta anni, la concessione di loculo contenente feretro e/o urne cinerarie di nuovo defunto oppure di ossario contenente urne cinerarie di nuovi defunti (non resti provenienti da estumulazione), stipulata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, potrà essere rinnovata con la stipula di un nuovo contratto di concessione a favore del nuovo defunto subentrato nel loculo/ossario per la durata residua rispetto ai 40 anni.

3. Il rinnovo di cui al comma precedente è concesso a condizione che non siano decorsi venti anni dal decesso del nuovo defunto subentrato alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Al canone della nuova concessione viene scomputata la quota di canone già pagato relativo alla concessione precedente per gli anni mancanti alla scadenza.

5. In deroga all'art. 81, comma 2, lettera b, che prevede il ricongiungimento familiare solo all'atto della morte, è consentita, su richiesta degli eredi, la traslazione del coniuge e/o congiunto convivente o parente fino al 2 grado, in loculo contiguo con defunto deceduto nei due anni precedenti all'approvazione del presente regolamento durante l'emergenza sanitaria COVID-19.

6. In deroga all'art. 54 comma 8, è consentita la tumulazione di resti mortali/ceneri derivanti da estumulazione nei loculi prenotati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

7. È facoltà del Sindaco pro tempore derogare, con proprio provvedimento motivato, le disposizioni del presente regolamento per la tutela di esigenze di pubblico interesse connesse a particolari fattispecie che non trovino compiuta disciplina nella normativa regolamentare e che siano peculiari.

Art. 114 Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare a:

- a) Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Suppl. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230)
- b) legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91)
- c) Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158)
- d) Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10

- e) D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254, alla legge regionale Lombardia n. 33/2009, modificata con la legge regionale 04/03/2019 n. 4.
- f) Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004
- g) Regolamento Regionale Lombardia n. 1/2007

Art. 115 Efficacia delle disposizioni del regolamento

- 1.** Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1/1/2022.
- 2.** Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua esecutività e pubblicazione.
- 3.** Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su tombe di famiglia in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.
- 4.** Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente e le ordinanze sindacali n. 73/2015 e n. 32/2020 cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
